

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 59 del 2025, proposto da Francesco Salvatore, Associazione Zona89, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Adami, Ciro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura di Teramo, in persona del Prefetto P.T, Questura di Teramo, in persona del Questore pro tempore, Ministero Dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza/O.N.M.S./C.A.S.M.S., in persona del Ministro pro tempore;, non costituiti in giudizio; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Teramo, Questura Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

nei confronti

Ssdarl Città di Teramo 1913 S.r.l., in persona del Legale Rappresentante in Carica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Provvedimento in data 11 febbraio 2025 del Prefetto di Teramo, col quale si disponeva il divieto di vendita ai residenti nella provincia di Chieti dei biglietti per la partita di Serie D Città di Teramo 1913-Chieti F,.C. 1922, in programma il 16 febbraio 2025, che recepiva la nota n. 185/2 del Questore di Teramo del 6 febbraio 2025;
- di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, ivi comprese:
- a) la determina del Ministero dell'Interno, Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive, del 4 febbraio 2025;
- ove occorra, degli atti presupposti ivi richiamati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale nonché

per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'illegittima adozione dei provvedimenti impugnati.

Con il favore di onorari e spese di causa, oltre al rimborso del contributo unificato di Giustizia

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto il decreto in data 14 febbraio n. 38 del 2025 con cui sono stati disposti adempimenti istruttori;

visto il deposito dell'Avvocatura erariale in adempimento del citato decreto;

ritenuto che, nel necessario bilanciamento degli interessi, appare prevalente quello relativo alla sicurezza e all'ordine pubblico, oggetto di tutela del provvedimento impugnato, rispetto all'aspettativa della tifoseria di assistere alla partita di calcio; considerato che appare plausibile, alla luce dei recenti episodi di violenza tra le avverse tifoserie, la possibilità di turbativa della sicurezza e dell'ordine pubblico; ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare.

P.Q.M.

Respinge la domanda cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 marzo 2025.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 14 febbraio 2025.

Il Presidente Germana Panzironi

IL SEGRETARIO